

**ACCORDO SULLA CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
(artt. 26 del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016)

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale in Borgo S. Spirito 3,

E

L'Azienda ....., rappresentata .....

Art. 1

1. Al fine di conformare il trattamento al Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016 e alle relative disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento, i succitati soggetti (in seguito, anche denominate "parti"), con riferimento alla *(citare la convenzione, delibera ecc.)* ----- , dichiarano che il presente accordo ne forma costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Entrambe le parti, per quanto di rispettiva competenza sul trattamento, sono contitolari del trattamento e sono tenute:
  - a) ad osservare e far osservare la succitata normativa;
  - b) ad autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento soli incaricati che si siano impegnati, per iscritto, all'obbligo di riservatezza e/o ad assicurare che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  - c) mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (v. successiva lett. b)) che devono comprendere, se del caso: 1) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 2) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 3) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 4) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
  - d) ad applicare misure di sicurezza adeguate al rischio (dalla distruzione alla perdita, dalla modifica, dall'accesso ai dati non autorizzato alla divulgazione - i dati sanitari non sono mai oggetto di diffusione - trasmissione , conservazione - o comunque trattamento - accidentale o illegale;
  - e) alla leale cooperazione in termini di trasparenza al fine di dimostrarsi e dimostrare agli interessati (pazienti e utenti) e a terzi (Pubblica Autorità) la liceità e correttezza del trattamento;

- f) alla leale cooperazione in termini di sicurezza (segnalazione immediata di qualsivoglia rischio ritenuto di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche ), al fine di adottare, congiuntamente o consentire all'altro titolare di adottare, le misure per contrastare il rischio o, se verificato, di effettuare la notifica/comunicazione di cui agli artt. 33 e 34 del succitato Regolamento;
  - g) ad osservare e/o recepire prescrizioni, indicazioni dell'Autorità di Controllo di cui al succitato Regolamento (es. provvedimento 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato da successivo provvedimento del 25.6.2009 (G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
  - h) utilizzare soli dati, pertinenti e necessari, alla sola finalità per cui sono stati raccolti e per cui si ha diritto di trattarli, e per il tempo strettamente necessario a perseguire la finalità, salvo che l'ulteriore conservazione sia imposta dalla vigente legislazione;
3. Qualora il trattamento di competenza di un titolare debba essere effettuato da soggetto esterno alla propria organizzazione (Responsabile del trattamento) si applica l'art. 28 della succitata normativa e, in caso di trasferimento di dati all'estero per esigenze correlate alla finalità del trattamento, di verificare che il relativo aggiudicatario o fornitore e suoi sub-fornitori (sub-responsabili del trattamento) abbiano sede nell'UE o se stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea verificare, o se del caso, esigere:
- a) che la Commissione europea abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali;
  - b) la stipula, se la Commissione europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, di accordo con il Titolare (o esigere apposito accordo Responsabile e sub-responsabile) contenente apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione europea (l'elenco delle decisioni di adeguatezza e delle clausole contrattuali, al riguardo, utilizzabili, sono reperibili sul seguente link: <http://garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenzionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#2> );
  - c) Nell'ipotesi sub b) e nel caso cui l'esecuzione del servizio preveda raccolta di dati da parte del Responsabile - iniziale - del trattamento , inserire nell'accordo con tale soggetto apposita clausola di legittimazione al trasferimento da parte dell'interessato (ulteriore consenso, specifico)
4. Il Titolare che procede alla raccolta dei dati è tenuto a fornire l'informativa agli interessati, comprensiva della circostanza di eventuale possibilità di trasferimento dei dati all'estero per finalità di trattamento, degli elementi identificativi dell'altro contitolare e del soggetto esterno che effettua, per conto del Titolare, il trattamento, e ad acquisire dagli stessi interessati sia consenso al trattamento sia al succitato

trasferimento, salvo – casi di esonero per urgenza e emergenza per la tutela della salute e incolumità fisica degli interessati - altri consensi specifici per ulteriori connessi trattamenti (es. FSE; DSE; Refertazione Online; trattamento di dati genetici, ecc.).

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia a quanto già stabilito nei precedenti atti tra le medesime parti o agli atti di Enti pubblici (es. Regione Lazio) che dispongono sulla disciplina dell'attività istituzionale (e, di conseguenza, anche sul trattamento ) che, in ciascun ambito organizzativo si è tenuti ad applicare e/o darne esecuzione.
6. Rimane inteso tra le parti che, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, l'interessato può esercitare i propri diritti riconosciutigli dalla succitata normativa nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento; in ordine per la violazione di dati imputabile alla esclusiva responsabilità di un titolare, rimane altresì inteso che il suddetto titolare s'impegna a tenere indenne l'altro titolare, con riconoscimento in favore di questo ultimo del diritto di rivalsa.
7. Ciascun titolare informa i propri incaricati che il trattamento è effettuato in regime di contitolarità ai sensi del presente accordo e della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
8. Resta inteso tra le parti che il presente atto non comporta alcun diritto ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento, né ad un incremento, se dovuto, del compenso spettante a titolare.
9. Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia svolta, in comune, l'attività del trattamento, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

Roma, li .....

*Il Titolare del trattamento*  
*(Azienda Sanitaria Locale Roma 1)*  
*Dott. Angelo Tanese*

*Il Titolare del trattamento*  
*(Azienda Sanitaria Locale Roma ...etc)*  
*Dott. ....*

.....

.....